

AVV. LUIGI GAMBACORTA

Patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori

Via Santo Stefano s.n.c. – 83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. e fax: 0825871083 – mobile: +393398116867

e-mail: studiolegalegambacorta@gmail.com

p.e.c.: luigi.gambacorta@ordineavvocatiarianoirpino.org

AVVISO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini del Condominio "UMI 21/A - Santo Stefano" (ubicato in Ariano Irpino nel Rione Santo Stefano), disposta ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 41 comma 4 c.p.a. dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Salerno (Sezione Seconda) con ordinanza n. 00346/2026 Reg. Prov. Coll. del 18/02/2026, nel giudizio n. 01109/2025 Reg. Ric. proposto dai sigg.ri:

Carpentiere Gaetano, nato il 21/08/1955 ad Ariano Irpino (AV) ed ivi residente al Vico II° Santo Stefano, codice fiscale: CRP GTN 55M21 A399D, e **Carpentiere Oto**, nato il 21/12/1957 ad Ariano Irpino (AV) ed ivi residente al Vico II° Santo Stefano, codice fiscale: CRP TOO 57T21 A399M, entrambi elettivamente domiciliati in Ariano Irpino (AV) alla Via Santo Stefano s.n.c. presso e nello studio dell'Avv. Luigi Gambacorta del Foro di Benevento (codice fiscale: GMB LGU 73T04 A399X) che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti depositata in atti;

- *ricorrenti* -

contro: Comune di Ariano Irpino (codice fiscale: 81000350645; partita IVA: 00281220640), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Municipale sita Ariano Irpino (AV) alla Piazza Plebiscito n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Barrasso;

- *resistente* -

e nei confronti di

- ✓ **dott. Roberto Cardinale (codice fiscale: CRD RRT 70T30 D643H)**, nato il 30/12/1970 a Foggia e residente in Ariano Irpino (AV) alla Via R. D'Afflitto n. 41, nella qualità di Amministratore *pro tempore* del Condominio "UMI 21/A – Santo Stefano", non costituito in giudizio;

- ✓ **arch. Roccantonio Lombardi (codice fiscale: LMB RCN 47C06 F538X)**, nato il 06/03/1947 a Monteleone Di Puglia (FG) e residente in Ariano Irpino (AV) alla Via Loreto n. 5/B, nella qualità di Tecnico Progettista e Direttore dei Lavori della “*UMI 21/A - P.R. Quartiere Santo Stefano*”, non costituito in giudizio;
- ✓ **D.G. Costruzioni s.r.l.s. (codice fiscale e partita IVA: 02943180642)**, in persona dell’Amministratrice Unica e legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Raffaella Giovanna De Gruttola, con sede in Ariano Irpino (AV) alla Via Torana n. 190, quale impresa appaltatrice dei lavori della “*UMI 21/A - P.R. Quartiere Santo Stefano*”, rappresentata e difesa dall’Avv. Mariano Alterio;

per l'accertamento dell'obbligo di provvedere

a carico dell’Amministrazione resistente, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e/o silenzio-rifiuto opposto alla richiesta dei ricorrenti di attivare, in riferimento alla Ricostruzione dell’Area “UMI 21/A” del Piano di Recupero del Quartiere Santo Stefano in Ariano Irpino, i poteri sostitutivi verso le ditte inadempienti ex art. 11, comma 1, della Legge Regione Campania n. 20/2003;

nonché per la condanna

del Comune di Ariano Irpino a provvedere in ordine alla predetta richiesta, anche ai sensi dell’art. 2, comma 5, Legge 07/08/1990 n. 241/90, qualora se ne ravvisino gli estremi.

In particolare ed in estrema sintesi, il ricorso introduttivo si fonda sui seguenti motivi di diritto:

- ***Violazione dell’art. 2 della Legge n. 241 del 1990 - Inosservanza dell’obbligo di portare a compimento il procedimento amministrativo – Violazione e mancata applicazione dell’art. 1, comma 1, della Legge Regione Campania n. 20/2003 - Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria - Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, incongruenza ed ingiustizia manifesta.***

Lo scopo del ricorso è quello di ottenere un provvedimento esplicito della Civica Amministrazione convenuta che elimini l’attuale stato di profonda inerzia in cui essa continua illegittimamente a versare e che possa smuovere finalmente la situazione di perdurante impasse che caratterizza oramai da troppi anni la

ricostruzione dell'Area UMI 21/A del Piano di Recupero del Quartiere Santo Stefano.

Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in premessa, nonché dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, si evince chiaramente come il Comune di Ariano Irpino sia rimasto assolutamente inadempiente al dovere di portare a compimento la ricostruzione in questione, violando apertamente il precetto contenuto nell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990.

Ed infatti, nel corso dei quasi trent'anni che sono finora trascorsi dall'approvazione del progetto di ricostruzione della UMI 21/A del P. di R. "S. Stefano" (26/01/1999) e degli oltre dieci anni che sono passati dall'inizio e pressoché contestuale sospensione dei lavori (completamenti fermi dal 2015), la Civica Amministrazione resistente si è dimostrata del tutto inerte ed omissiva di fronte alle legittime richieste avanzate a più riprese dai ricorrenti affinché venissero attivati i poteri sostitutivi di cui all'art. 11 comma 1 della Legge regionale n. 20/2003, essendosi fin troppo semplicisticamente limitata ad inoltrare una serie di comunicazioni del tutto contraddittorie tra di loro e dal tenore abbastanza equivoco e fuorviante, senza di fatto riuscire ad ottenere ad oggi alcun risultato concreto e senza osservare – cosa ancor più grave – l'obbligo ad essa imposto dalla normativa sopra richiamata.

- ***Violazione dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 - Violazione e mancata applicazione dell'art. 1, comma 1, della Legge Regione Campania n. 20/2003 - Violazione dell'art. 47 della Costituzione – Violazione dell'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – Violazione dell'art. 11 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.***

Il comportamento omissivo del Comune di Ariano Irpino per la mancata attivazione dei poteri sostitutivi previsti nel comma 1 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 20/2003 è manifestante illegittimo, anche perché sta violando in maniera continua e persistente il diritto dei ricorrenti ad avere una casa.

A tal riguardo, va rilevato che il diritto all'abitazione, per quanto non sia esplicitamente sancito come diritto fondamentale nella Costituzione Italiana, è richiamato nella suddetta Carta in modo indiretto e viene interpretato come un

dovere dello Stato di predisporre un servizio pubblico sociale per soddisfare il bisogno abitativo.

La Costituzione, in particolare l'articolo 47, promuove il risparmio per favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, ma non stabilisce un diritto diretto alla casa in sé.

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale interpreta l'articolo 47 e altre disposizioni della Costituzione come un dovere della Repubblica, ovvero dello Stato e degli Enti locali, di predisporre un servizio pubblico che soddisfi il bisogno abitativo dei cittadini, sottolineando l'importanza di questo bisogno per l'individuo.

Si aggiunge che documenti internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 25) ed il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (art. 11) riconoscono il diritto all'abitazione come un elemento fondamentale per una vita dignitosa della persona.

- ***Violazione dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 - Violazione e mancata applicazione dell'art. 1, comma 1, della Legge Regione Campania n. 20/2003 - Violazione degli artt. 2, 3, 4 e 118 della Costituzione - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.***

La mancata ricostruzione della UMI 21/A, che si protrae da quasi trent'anni, sta avendo ripercussioni di non indifferente entità sul decoro urbano e, per l'effetto, sulle condizioni igienico sanitarie della zona e la salute di tanti cittadini.

Va detto che il decoro urbano, pur non essendo esplicitamente sancito come diritto costituzionale, è strettamente legato e correlato a principi fondamentali della Costituzione Italiana, come il rispetto della dignità umana, la tutela della sicurezza ed il principio di sussidiarietà.

La sua salvaguardia si traduce, spesso, nella cura degli spazi pubblici, nel rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e soprattutto nella prevenzione del degrado ambientale.

Ebbene, è opportuno osservare, come denunciato a più riprese dalla scrivente difesa in occasione delle tante note trasmesse in questi anni nell'interesse dei ricorrenti, che da tempo immemore l'area cantiere in questione (ubicata nel bel mezzo del Centro Storico di Ariano Irpino e con diverse altre unità immobiliari

posizionate nelle sue immediate vicinanze) versa in uno stato di totale abbandono e di degrado più assoluto.

Essa è oramai diventata una vera e propria discarica a cielo aperto e viene sempre più spesso utilizzata per il deposito di materiali di risulta e l'abbandono di rifiuti, con la conseguenza che al suo interno è dato registrare solo la presenza costante e sempre più numerosa di animali (cani e gatti randagi, topi, serpenti, ecc.), che inevitabilmente si avvicinano anche alle abitazioni adiacenti.

Si precisa che con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati nella loro qualità di condomini del Condominio “UMI 21/A - Santo Stefano” (ubicato in Ariano Irpino nel Rione Santo Stefano).

Si fa altresì presente che, unitamente al presente avviso, viene pubblicata la copia del ricorso introduttivo rubricato con numero di Ruolo Generale 01109/2025 e quella dell'ordinanza n. 00346/2026 Reg. Prov. Coll. del 18/02/2026, che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 41 comma 4 c.p.a., ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Si informa, infine, che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 01109/2025).

Avv. Luigi Gambacorta